

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Scrittura privata redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, concluso con un solo operatore economico, per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2024 - ZONA C - IN CONFORMITA' CON IL D.M. (MiTE) del 23/06/2022 RECANTE I CAM – CUP: I42B24000570003

CIG

Importo contrattuale dell'Accordo Quadro: Euro 960.000,00 quale valore massimo stimato (comprensivo degli oneri per la sicurezza PSC (Euro 50.000,00) non soggetti a ribasso).

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana di Milano di Viale Piceno 60,

TRA

a) il sig. ..., nato a ... il giorno ..., nella sua qualità di Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107, comma 3 - lett. c) del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

E

b) il Sig. ..., nato a ... il giorno ... (Codice Fiscale ...), nella sua qualità di ..., di "...", qui di seguito denominata per brevità anche Impresa o Società, con sede legale in ... (...), ..., cap. ... Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., così come risulta dal Documento di verifica autocertificazione n. ... del ... acquisito dal sito "Verifiche PA", documento che le parti dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che la Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di gestione dell'attività manutentiva ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, ricadenti nel territorio metropolitano;

- che la Città metropolitana intende avvalersi dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, quale strumento di utilizzazione che consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggior efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato;

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore ..., Raccolta Generale n. ... del ..., la Città metropolitana ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2024 - ZONA C - IN CONFORMITA' CON IL D.M. (MiTE) del 23/06/2022 RECANTE I CAM - CUP I42B24000570003",

il cui Disciplinare di Gara è stato pubblicato sulla Piattaforma Valore Legale - PVL-;

-che con il medesimo provvedimento sono stati approvati tra l'altro, lo schema di disciplinare di gara, lo schema di contratto di Accordo Quadro ed il capitolato speciale, l'elenco prezzi unitari posto a base di gara dell'Accordo Quadro per l'importo di Euro 910.000,00 (oltre IVA) quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU); Euro 50.000,00 quale prezzo per la sicurezza dei cantieri (PSC) non soggetto a ribasso;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore ..., Raccolta Generale n. ... del ..., è stato preso atto delle risultanze dei verbali delle sedute di gara, è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico, per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2024 - ZONA C - IN CONFORMITA' CON IL D.M. (MiTE) del 23/06/2022 RECANTE I CAM - CUP I42B24000570003 - CIG ...," per la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, a "..." Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., con sede legale in ... (...) cap. ..., ..., con un ribasso del ...% (diconsi ...virgola ... per cento) sull'Elenco Prezzi unitari posto a base di gara, per il valore massimo stimato di Euro 960.000,00 (comprensivo del prezzo per la sicurezza dei cantieri PSC (Euro 50.000,00) non soggetto a ribasso);

- che la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, in quanto rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei lavori e delle forniture;

- che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- che con nota del ... (Protocollo n. ...) il Direttore del Settore ... ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1 ed all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

- che in data ..., è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di ... che ... è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n. ...) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico dell'Aggiudicatario per Euro ... ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal provvisorio n. ... del ..., restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- che costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro, il D.M. Lavori Pubblici

19 aprile 2000 n. 145, per la parte vigente, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare Tecnico, l'Elenco Prezzi unitari per i lavori ed il progetto esecutivo comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.146/2024.

- che sono materialmente allegati al presente contratto solo il Capitolato Speciale (Allegato A) e l'Elenco Prezzi per estratto (Allegato B), di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti;

- che ai successivi contratti attuativi del presente Accordo Quadro saranno materialmente allegate le parti dell'elenco prezzi relative alle sole lavorazioni oggetto di ciascun contratto;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, l'IMPRESA ... ha dichiarato, con nota del ..., acquisita dalla Città metropolitana di Milano (Protocollo n. ...), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Richiamate le sopra riportate premesse come parte integrante del presente atto, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

la Città metropolitana di Milano, a mezzo del proprio rappresentante dà e concede all'IMPRESA ..., come sopra rappresentata, che accetta, l'Accordo Quadro, ai sensi

dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2024 - ZONA C - IN CONFORMITA' CON IL D.M. (MiTE) del 23/06/2022 RECANTE I CAM per mesi 12 (dodici) - CIG ...”, che sarà disciplinato dalle condizioni di seguito riportate.

Articolo 1 - Definizioni

Accordo Quadro: è un accordo concluso tra la Città metropolitana e un operatore economico il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità.

Aggiudicatario: il Concorrente con il quale la Città metropolitana concluderà la gara.

Appaltatore: il soggetto con il quale la Città metropolitana stipulerà il/i Contratto/i Attuativo/i per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Capitolato Speciale: il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto Attuativo che sarà stipulato fra la Città metropolitana e l'Aggiudicatario.

Contratti/i Attuativo/i: il/i contratto/i che sarà/saranno stipulato/i fra la Città metropolitana e l'Aggiudicatario, a seguito della stipula dell'Accordo Quadro, avente/i una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso.

Direzione Lavori o DL: la struttura della quale la Città metropolitana si avvarrà per la gestione ed il controllo delle attività.

Elenco Prezzi: l'elenco prezzi da utilizzare per la stima/contabilizzazione dei lavori, costituito dal Prezziario Regionale delle Opere pubbliche di Regione Lombardia attualmente in vigore e l'Elenco prezzi unitari "Opere Aggiuntive", di cui all'Allegato 2 al Disciplinare Tecnico da applicare nell'esecuzione degli appalti affidati con i contratti attuativi.

Giorni Lavorativi: l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola "Lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi.

Istituti: gli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana oggetto dei Lavori, elencati nell'Allegato 1 al Disciplinare Tecnico.

Lavori: i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della gara.

Mobilitazione: il periodo di 30 giorni decorrente dalla stipula del Contratto Attuativo, durante il quale l'Appaltatore dovrà consegnare alla Città metropolitana i documenti di cui al Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico.

Offerta: l'offerta economica che il Concorrente deve presentare per partecipare alla gara.

Uffici: gli uffici di competenza della Città metropolitana di Milano.

Disciplinare di gara: il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta.

Città metropolitana: Città metropolitana di Milano, Ente aggiudicatore della Gara, Stazione Appaltante.

Rappresentante: la persona fisica indicata dall'Appaltatore quale suo rappresentante per tutta la durata dell'Accordo Quadro e per l'esecuzione dei

contratti attuativi

Ribasso RPU: Ribasso sui prezzi unitari dell'Elenco Prezzi

Articolo 2 - Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Città metropolitana; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Anno 2024 – Zona C, in conformità con il D.M. (MiTE) del 23.06.2022 recante i C.A.M., oggetto dell'Accordo Quadro. Il valore economico indicato nel disciplinare di gara non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali - a tale valore legati, e individuare il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli appalti che l'Amministrazione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e l'ulteriore normativa vigente

in materia di appalti pubblici.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Zona C, in conformità con il D.M. (MiTE) del 23.06.2022 recante i C.A.M, così come dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Allegato 1 al Disciplinare Tecnico.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di Accordo Quadro, fino al compimento del 12° (dodicesimo) mese.

Per “durata” dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Città metropolitana potrà stipulare i Contratti Attuativi.

Durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro potranno essere sottoscritti i contratti attuativi; dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro, non potranno essere affidati ulteriori contratti attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Articolo 5 - Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi correlati, che potranno essere affidati per tutta la durata di 12 mesi del presente Accordo Quadro, ammonta a € 910.000,00 (oltre IVA) quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU); ed € 50.000,00 quale prezzo per la sicurezza dei cantieri non soggetto

a ribasso.

Articolo 6 - Documenti Contrattuali

I documenti di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

Il presente Accordo Quadro e i successivi Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in conformità:

- al Capitolato Speciale;
- all'Elenco prezzi unitari, di cui al prezziario della Regione Lombardia e all'Allegato 2 al Disciplinare Tecnico;
- all'Offerta economica dell'aggiudicatario ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, dispensandomi dall'allegare materialmente al presente contratto di Accordo Quadro.

Ai prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara, dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale del ...% offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi, debitamente ribassati, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro - Zona C.

Il ribasso di sconto offerto dall'Appaltatore sarà applicato all'Elenco Prezzi ai fini della determinazione dell'importo dei singoli contratti attuativi.

L'Appaltatore si impegna ad attuare fin dal primo Contratto Attuativo gli impegni assunti con la propria offerta economica.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento all'art. 26.2 del Capitolato Speciale.

Articolo 7 - Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento all'Appaltatore dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

La stipula di ogni Contratto Attuativo tramite scrittura privata e/o scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs36/2023, previo accertamento della presenza della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, e indica le prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato all'art. 39 del Capitolato Speciale. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 10 che segue.

In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 8 - Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Città metropolitana, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

Per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata.

Articolo 9 - Consegna in via d'urgenza dei lavori

L'Ente si riserva la facoltà, nelle more della stipulazione dei Contratti Attuativi, di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto ricompresi nel presente Accordo Quadro, che si dovessero rendere necessari per prevenire situazioni di pericolo per cose e /o persone, dando avvio all'esecuzione del contratto in via anticipata.

Si richiama altresì quanto disposto dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fidejussoria emessa in formato elettronico n. ... della ... e relativo allegato che ne costituisce parte integrante (chiave univoca di accesso), emessa in data ... per la somma garantita di € 960.000,00 (diconsi Euro ...),

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Città metropolitana nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana.

Articolo 11 – Penali

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Città metropolitana, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto dell'Ente di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 12.

La Città metropolitana avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Articolo 12 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Città metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile previa comunicazione all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC) nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città metropolitana.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città metropolitana, nei seguenti altri casi:

a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di

pignoramento a carico dell'Appaltatore; proseguimento dell'attività di	
quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario	
che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione; ovvero il	
manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli	
l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti dell'art. 94	
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
b) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnica professionale, economica	
e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di affidamento	
dell'Accordo Quadro;	
c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena	
tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010 testo vigente, nelle	
transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;	
d) nei casi previsti dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023;	
e) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in	
attuazione del presente Accordo Quadro;	
f) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del	
Contratto Attuativo;	
g) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art. 14 che segue, del presente	
Accordo Quadro;	
h) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la	
risoluzione dell'Accordo Quadro, tra cui l'inosservanza alle disposizioni	
previste dal DM (MiTE) 23/06/2022 recante i <i>Criteri Ambientali Minimi</i>	
(CAM);	

i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

l) venga subappaltato il presente Accordo Quadro;

m) qualora il Prefetto:

m1) segnali pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;

m2) fornisca comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 67, al comma 3 dell'art. 88, ai commi 3 e 4 dell'art. 92, ai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore, la Città metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

In caso di risoluzione l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, la Città metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, in analogia a quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Recesso dall'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro con le modalità previste dall'art. 123, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 unitamente all'applicazione di quanto indicato all'allegato 2.14 del decreto stesso.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche per i singoli Contratti Attuativi, così come disposto all'art. 37 del Capitolato Speciale.

Tuttavia, a causa della natura dell'Accordo, nessun indennizzo sarà riconosciuto all'Aggiudicatario riguardo agli interventi non ancora oggetto di Contratto Attuativo.

Articolo 14 - Divieti di cessione. Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 12 che precede.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 16 - Termine di pagamento

Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del Capitolato Speciale.

La Città metropolitana di Milano e l'Appaltatore concordano di stabilire il termine per il pagamento del corrispettivo in giorni 60 dalla data di ricezione della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2002, risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).

Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica, inviata al fornitore dal SDI, l'ufficio deputato al suo ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione od il suo rifiuto all'Appaltatore.

In mancanza il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradDETTO termine.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare successivamente all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

Le parti concordano, altresì, che per pagamento della fattura debba intendersi l'emissione del mandato da parte degli Uffici Finanziari della Città metropolitana di Milano. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad indicare espressamente nella fattura il Settore/Servizio ordinante la prestazione in oggetto.

L'Appaltatore s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo del presente contratto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

La Città metropolitana di Milano si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati, previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto, mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato presso l'Istituto di Credito "... Filiale di ... (...) – Codice IBAN ... intestato a "..., con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 17 - "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni"

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, Rep. Gen. n. 168/2012, l'Appaltatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'appaltatore si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

Articolo 18 - Recesso in caso di interdittiva antimafia

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di appalto già eseguita alla data

del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 19 - Mantenimento requisiti Appaltatore

La Società appaltatrice si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, nonché il possesso dei requisiti relativi alla capacità di applicare misure di gestione ambientale, di cui al DM (MiTE) 23/06/2022 recante i *Criteri Ambientali Minimi (CAM)*), richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

Articolo 20 - Vicende soggettive dell'Esecutore dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente contratto sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto.

Articolo 21 - Risoluzione ai sensi del D.P.R. 62/2013

La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

Articolo 22 - Regolarizzazione fiscale documentazione di gara

In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico dell'Appaltatore.

Articolo 23 - Foro competente

Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 24 - Patto d'Integrità

Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., allegato quale parte integrante del presente atto e sottoscritto in uno con il presente contratto.

Il presente atto, redatto in formato elettronico non modificabile, viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme agli Allegati (A, B, C) con firma digitale,

previo accertamento della validità, alla data odierna, del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero ... fogli, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato “PDF/A” per ... intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(...)

Firmato digitalmente

L'IMPRESA

(...)

Firmato digitalmente



